



PROVINCIA DI VITERBO

STATUTO

DELIBERE N. 86 DEL 6/6/1994 - N. 103 DEL 18/7/1994.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 (Principi fondamentali)

1. La Provincia di Viterbo cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale nel rispetto dei valori e nel perseguimento degli obiettivi sanciti dai "principi fondamentali" della Costituzione della Repubblica. A tal fine la Provincia promuove iniziative volte ad accrescere l'uguaglianza di opportunità di tutti ed in particolare per il superamento di ogni discriminazione tra uomo e donna.

2. La Provincia di Viterbo considera la tutela dell'ambiente, la valorizzazione di tutte le risorse del suo territorio condizione per lo svolgimento di ogni attività propria, compreso l'esercizio di funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza nei confronti di altri Enti.

ART. 2 (Fonti normative)

1. Lo statuto è fonte primaria normativa dell'ordinamento della Provincia di Viterbo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e da leggi generali della Repubblica. Il quadro normativo è completato dai regolamenti:

- a) nelle materie indicate dalla legge e dallo statuto;
- b) nelle materie non disciplinate da leggi e da atti aventi forza di legge;
- c) nelle materie in cui la Provincia esercita le funzioni istituzionali.

I regolamenti entrano in vigore nei modi stabiliti nella deliberazione di relativa approvazione e comunque dopo che ad essi sia stata data adeguata pubblicità'.

ART. 3 (Metodo della programmazione)

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, la Provincia di Viterbo assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo della propria azione.

2. La Provincia definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione.

ART. 4

(Rapporti con altri enti)

1. La Provincia favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e gli altri enti pubblici.
2. In particolare la Provincia promuove e coordina forme di collaborazione con i Comuni e con le Comunità montane e fra i comuni. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Provincia assume come metodo la consultazione permanente dei comuni facenti parte del proprio territorio anche mediante conferenze almeno annuali generali o per aree e vocazioni socio-economiche e funzionali omogenee.
3. Al fine di rendere più facilmente accessibile ai cittadini l'usufruibilità della propria attività, la Provincia può decentrare i propri uffici e servizi sul territorio, in modo permanente o temporale, a seconda delle reali ed omogenee esigenze della popolazione.
4. La disciplina del suddetto decentramento viene demandata al regolamento di organizzazione.

ART. 5

(Rapporti con i cittadini e informazione)

1. La Provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini, singoli e associati, ad ogni propria attività, comprese quelle svolte in forma indiretta, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. A tale scopo la Provincia assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini singoli e associati alle proprie strutture, anche attraverso l'istituzione di apposito ufficio per le informazioni e le relazioni pubbliche.
3. La Provincia pubblica un bollettino ufficiale nel quale dà notizia degli atti del Consiglio, della Giunta, del Presidente, nonché gli atti di rilevanza esterna dei dirigenti, con le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento.
4. Il regolamento delle informazioni e delle relazioni pubbliche disciplina anche l'attività dell'Ufficio stampa della Provincia e l'istituzione di un numero verde a disposizione dei cittadini.

ART. 6

(Principi generali sulla trasparenza nel procedimento amministrativo)

1. L'attività tecnico-amministrativa della Provincia si svolge secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti volti ad assicurare i più elevati livelli di trasparenza.
2. La Provincia, accanto al regolamento per la disciplina dei contratti previsto dalla legge, si dota di norme regolamentari con le quali disciplina l'istituzione dell'anagrafe delle imprese operanti sul territorio, l'albo dei fornitori suddivisi per categorie, classi merceologiche e fasce d'importo, l'affidamento di lavori per somma urgenza, la fornitura di appalti e servizi, il conferimento a rotazione degli incarichi a liberi professionisti, gli strumenti volti ad assicurare l'identificazione delle persone fisiche cui si riconducono gli interlocutori della Provincia organizzati in società di capitali, limiti al ricorso alla trattativa privata.
3. La Provincia di Viterbo si dota di norme regolamentari che disciplinino il trattamento delle pratiche in ordine cronologico ed entro termini prestabiliti.
4. La concessione di contributi, sussidi, incentivi e in generale l'erogazione di benefici a singoli o enti di qualsiasi natura, sono disposti sulla base di piani di ripartizione deliberati secondo criteri stabiliti dal regolamento e da appositi programmi annuali.

ART. 7
(Stemma e gonfalone)

1. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone della Provincia.

TITOLO II
(ORGANI)

ART. 8
(Organi)

1. Sono organi della Provincia il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale, il Presidente della provincia, il segretario generale e i dirigenti.

CAPO I
(IL CONSIGLIO PROVINCIALE)

ART. 9

1. Il consiglio provinciale ha il potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'azione dell'Amministrazione provinciale e lo esercita mediante l'adozione di atti deliberativi fondamentali e di iniziative sull'operato della giunta.
2. Il consiglio provinciale ha autonomia organizzativa e funzionale.

SEZ. I
(ORGANI DEL CONSIGLIO)

ART. 10
(Il Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio provinciale convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori e fa osservare il regolamento. E' eletto dal consiglio stesso tra i propri componenti ed ha le competenze ad esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.
2. Al presidente del consiglio spetta una indennita' pari alla meta' dell'indennita' di carica spettante all'Assessore provinciale; non ha diritto al raddoppio dell'indennita'.
3. e' componente di diritto di tutte le commissioni consiliari.
4. Le modalita' di elezione ed il quorum necessario per la validita' dell'elezione stessa, sono disciplinati dal regolamento del consiglio provinciale.

ART. 11
(Il Vice presidente del consiglio)

1. Il consiglio elegge tra i propri membri un Vice presidente al quale compete sostituire

il Presidente del consiglio in caso di assenza o impedimento.

ART. 12

1. Il Presidente della Provincia, il Vice presidente della provincia e gli Assessori provinciali, non possono essere nominati Presidente e Vice presidente del consiglio provinciale.

ART. 13

(Consigliere anziano)

1. Ad ogni fine previsto dalla legge e dallo Statuto, consigliere anziano e il consigliere piu' anziano di eta'.

2. Il consigliere anziano presiede il consiglio in assenza del Presidente e del vice presidente del consiglio.

ART. 14

(Gruppi consiliari)

1. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno tre consiglieri.

2. Un gruppo puo' essere composto anche da due o da un consigliere a condizione che rappresentino una lista che ha ottenuto due o un solo seggio.

3. I consiglieri che non possono costituire un gruppo e non intendono appartenere ad alcun gruppo formano il gruppo misto.

4. Ciascun gruppo elegge un presidente secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

5. Fino al momento in cui un gruppo non procede all'elezione di cui al comma 4, e considerato presidente del gruppo il consigliere piu' anziano del gruppo.

6. Il regolamento del Consiglio disciplina la dotazione di risorse e di strutture idonee per lo svolgimento dell'attivita' di ciascun gruppo.

ART. 15

(Conferenza dei presidenti di gruppo)

1. La conferenza dei capigruppo e' formata dai presidenti di ciascun gruppo ed e' presieduta dal Presidente del consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del consiglio.

2. Alla conferenza dei presidenti di gruppo, convocata dal Presidente del consiglio ogni qualvolta lo si ritenga utile per programmare ed esaminare lo svolgimento dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, possono essere invitati uno o piu' presidenti di Commissione consiliare.

3. Il regolamento determina i poteri della conferenza dei presidenti di gruppo, organizzazione, forme di pubblicita' e modalita' di convocazione.

ART. 16

(Commissioni consiliari)

1. Il regolamento determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari in modo tale che ciascuna corrisponda ad una o piu' aree funzionali, individuate sulla base della

struttura organizzativa della Provincia.

2. Le commissioni consiliari sono composte da consiglieri provinciali nominati dal Presidente del consiglio su designazione dei presidenti di gruppo. Ciascun gruppo ha diritto di avere un rappresentante in ciascuna delle commissioni consiliari. Il numero dei membri ed i criteri di rappresentatività sono stabiliti dal regolamento.

3. Il regolamento del Consiglio disciplina l'attività delle commissioni, nonché le modalità di partecipazione, a titolo consultivo, di esterni.

4. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di istituzione di Commissioni consiliari speciali per l'esame di questioni particolari, ivi comprese commissioni d'inchiesta.

5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il regolamento disciplina i casi del ricorso alle sedute segrete.

ART. 17

(Compiti delle Commissioni)

1. Le commissioni consiliari esaminano preventivamente le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

2. Le commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono inoltre attività informativa e qualsiasi altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal regolamento. Vigilano in particolare sul funzionamento delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti o società di capitali cui a qualsiasi titolo la Provincia partecipi.

ART. 18

(Poteri delle commissioni consiliari)

1. Le commissioni consiliari possono disporre l'audizione dei responsabili dei servizi della Provincia, nonché dei responsabili dei servizi di eventuali istituzioni e aziende speciali costituite dalla Provincia per l'esercizio di servizi pubblici, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere, salve le eccezioni stabilite dal regolamento. Le commissioni possono inoltre disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia ente, istituzione, azienda, società per azioni.

SEZIONE II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 19

(Regolamento del Consiglio)

1. La disciplina del funzionamento del consiglio provinciale sarà definita nell'apposito regolamento.

2. Il Consiglio Provinciale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. I singoli articoli e gli emendamenti sono votati a maggioranza semplice.

3. Qualora dopo due votazioni tenute in distinte sedute non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta sul complesso del regolamento, il Consiglio adotta il regolamento a maggioranza semplice.

ART. 20
(Sessioni)

1. Il Consiglio Provinciale articola la propria attivita' in sessioni, con la durata e secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione il bilancio di previsione e il conto consuntivo. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscrizione degli oggetti di cui sopra e termina con l'approvazione degli stessi.

ART. 21
(Validita' delle sedute)

1. La seduta e' valida quando al momento della votazione sia presente la maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Dalla mancanza del numero legale, e' steso verbale in modo che risultino i nomi di coloro che sono intervenuti.

ART. 22
(Doveri dei candidati alla carica di presidente della provincia)

1. Ciascun candidato alla carica di Presidente della provincia ed il rappresentante della lista deposita unitamente alla candidatura ed alla lista un bilancio preventivo redatto per categorie di spese al totale del quale intende vincolarsi.
2. I preventivi sono resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio del comune per tutta la durata della campagna elettorale con avviso al pubblico.
3. Entro i venti giorni feriali successivi a quello in cui hanno avuto termine le elezioni, il presidente eletto e gli altri candidati alla carica di presidente, nonche' i rappresentanti delle liste depositate, presentano al segretario provinciale un rendiconto analitico delle spese sostenute.

ART. 23
(Diritti e doveri dei Consiglieri)

1. Ciascun consigliere ha diritto ad avere la piu' ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.
2. Ciascun consigliere ha diritto ad intervenire nella discussione secondo tempi e modalita' stabiliti dal regolamento.
3. Il regolamento stabilisce le modalita' delle discussioni in modo tale da assicurare tempi di intervento garantiti per ciascun gruppo e la possibilita' di illustrare il proprio voto ai consiglieri che si dichiarino in dissenso rispetto al proprio gruppo.
4. Ogni consigliere e' tenuto a comunicare la propria situazione patrimoniale con la modalita' stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento che dovra' prevedere anche le forme di pubblicita'.
5. Il regolamento del consiglio provinciale disciplina le modalita' di presentazione preventiva e del rendiconto della spesa per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni provinciali.

ART. 24
(Delle votazioni)

1. Le votazioni sono palesi salvo quanto stabilito al comma 2, e si svolgono secondo le modalita' stabilite dal regolamento, ivi compreso lo scrutinio elettronico.
2. Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto ad eccezione dei casi disciplinati dalla legge, dello statuto e dal regolamento.
3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei votanti, salvo quando la legge o lo Statuto prevedono maggioranze speciali. Ai fini della determinazione della maggioranza, nelle votazioni palesi i consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti. I consiglieri che non prendono parte alla votazione senza dichiarare l'astensione, si considerano non presenti.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Se la legge o lo statuto non prevedono maggioranze speciali, nella elezione di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, fino a coprire i posti previsti.
6. Se la legge, lo statuto o il regolamento prevedono la rappresentanza delle minoranze, nel caso in cui nella votazione non sia stato eletto alcun candidato delle minoranze, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi della maggioranza, colui o coloro, rappresentanti delle minoranze, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

SEZIONE III
ATTIVITA' DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 25
(Iniziativa deliberativa)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazioni spetta:
 - a) al Presidente della provincia;
 - b) alla Giunta Provinciale;
 - c) ad ogni presidente dei gruppi consiliari o ad almeno tre consiglieri provinciali;
 - d) ai consigli comunali;
 - e) ad almeno 1.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni della provincia.
2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani e programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio provinciale dalla Giunta.
3. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalita' di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di assistenza tecnica ai fini della redazione del testo da parte degli uffici provinciali.

ART. 26
(Esame in commissione)

1. Ogni proposta di deliberazione e' assegnata dal Presidente del consiglio a una commissione consiliare, in ragione della prevalente competenza.

2. Il regolamento del Consiglio stabilisce le modalita' e i tempi di esame delle proposte da parte delle commissioni.

3. Le proposte di deliberazione aventi ad oggetto regolamenti sono sempre trasmesse anche alla commissione consiliare competente per gli affari generali la quale, anche con l'assistenza dell'Ufficio per la formulazione dei testi normativi, provvede a migliorare, se del caso, la formulazione tecnica del testo.

ART. 27 (Fattibilita' delle proposte)

1. Le proposte di cui all'art. 25, I comma, lett. d) ed e), aventi a oggetto piani, programmi generali e settoriali devono essere accompagnate da una o piu' relazioni tecniche predisposte dalle strutture competenti e presenti nell'Ente che illustrino la fattibilita' dei piani stessi, in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste e ai tempi necessari per la realizzazione.

ART. 28 (Votazione delle proposte)

1. Le proposte di deliberazione sono di norma votate per articoli e nel complesso secondo le modalita' stabilite nel regolamento.

2. Al momento di dichiarare aperta votazione il Presidente da' conto dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione a norma di legge, Statuto o regolamento.

SEZIONE IV ATTIVITA' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 29 (Strumenti di controllo)

1. L'attivita' ordinaria di informazione e di controllo si esercita mediante interrogazioni scritte ed orali e mediante interpellanze.

2. Strumenti consiliari e di indirizzo sono le mozioni, gli ordini del giorno di istruzione e le risoluzioni.

3. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalita' dell'attivita' di controllo e di indirizzo.

ART. 30 (Nomine da parte del Consiglio provinciale)

1. Al consiglio provinciale competono le nomine di propri rappresentanti presso enti, aziende, ed istituzioni ad esso riservate espressamente dalla legge.

2. Il regolamento del Consiglio disciplina la procedura di presentazione delle candidature per le nomine in questione, tenendo conto degli statuti degli enti, aziende ed istituzioni cui le nomine si riferiscono, i requisiti che i candidati debbono possedere per aspirare alle nomine.

3. In ogni caso il consiglio provinciale, nella delibera di nomina, dovra' specificare i criteri adottati nella scelta.

ART. 31

(Controllo dell'attivit  di rappresentanti della provincia presso enti)

1. Ogni anno in occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti della provincia e del consiglio provinciale presso enti, aziende, istituzioni, associazioni, societ  di capitali, ecc, debbono presentare, individualmente o collettivamente, una relazione sull'attivit  svolta. Il regolamento del consiglio disciplina l'eventuale dibattito consiliare cui tali relazioni possono dar luogo.

2. La mancata presentazione della relazione annuale di cui al comma precedente, puo' essere motivo di revoca.

SEZIONE V

RAPPORTI TRA CONSIGLIO PROVINCIALE, PRESIDENTE E GIUNTA

ART. 32

(Votazione del documento programmatico)

1. Il documento programmatico e' votato con votazione palese. Il regolamento disciplina le modalit  di presentazione e di discussione del documento programmatico.

ART. 33

(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati; essa e' presentata al presidente del consiglio provinciale il quale deve metterla in discussione del consiglio provinciale non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

2. E' votata per appello nominale e, se approvata, facendo decadere il presidente della provincia e la rispettiva giunta, comporta lo scioglimento del consiglio provinciale.

3. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia, non possono essere inseriti altri oggetti da trattare.

CAPO II

(LA GIUNTA PROVINCIALE)

ART. 34

(Competenze)

1. La giunta collabora col presidente dell'amministrazione provinciale nell'attuazione degli indirizzi stabiliti dal consiglio provinciale, compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge, o dallo statuto, ad altri organi; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. L'attivit  della giunta si esprime mediante atti deliberativi.

ART. 35
(Composizione)

1. La Giunta Provinciale e' composta dal Presidente della provincia, che la presiede, e dagli assessori nel numero previsto dalla legge.
2. Chi ha ricoperto la carica di assessore per due mandati consecutivi non puo' essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

ART. 36
(Vice presidente)

1. Il vice presidente, nominato dal presidente fra gli assessori, sostituisce in tutte le sue funzioni il presidente della provincia, temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Quando il vice presidente e' temporaneamente assente o impedito alla sostituzione del presidente della provincia provvede l'assessore piu' anziano di eta' presente in sede.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della provincia le funzioni sono assunte dal vice presidente sino all'elezione del nuovo presidente.

ART. 37
(Assessore anziano)

1. Ad ogni fine previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, l'anzianita' degli assessori e' determinata dall'eta'.

ART. 38
(Regolamento della Giunta)

1. L'attivit  della Giunta e disciplinata da apposito regolamento, approvato dal Consiglio su proposta della Giunta.
2. Il regolamento disciplina le modalita' di convocazione della Giunta, la sua Presidenza, il regime di pubblicit  delle sedute, le condizioni di validita' delle sedute, le funzioni del segretario generale, le modalita' di verbalizzazione dei lavori, le modalita' di presentazione delle proposte di deliberazione che devono essere in ogni caso scritte.
3. Le votazioni in Giunta sono sempre palesi. La proposta di deliberazione e' approvata quando raccoglie la maggioranza di coloro che votano. Gli astenuti non si computano tra i votanti ma si computano fra i presenti. I membri della Giunta che non prendono parte alla votazione ne' dichiarano di astenersi si considerano non presenti. In caso di parita' della votazione, si intende approvata la proposta appoggiata dal Presidente.

CAPO III

(IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)

ART. 39

(Competenze del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia:

- rappresenta l'ente;
- e' responsabile dell'amministrazione della provincia;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- nomina e revoca gli assessori provinciali e il vice presidente della provincia;
- designa, nomina e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, i rappresentanti della provincia in seno ad enti, istituzioni, consorzi, aziende, associazioni ecc;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalita' stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- convoca e presiede la giunta provinciale;
- svolge gli atti riservati dalla legge e dallo statuto.

2. Il Presidente della Provincia indirizza agli assessori le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonche' quelle connesse con la propria responsabilita' di direzione generale della Provincia; concorda con gli assessori le dichiarazioni pubbliche che essi intendono ogni qualvolta queste riguardino la politica generale della provincia.

3. Il Presidente della Provincia puo' sospendere l'adozione di atti che lo Statuto riserva alla competenza degli assessori, del Segretario generale e dei dirigenti, sottoponendoli alla Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza di sospensione.

4. Spettano al Presidente, oltre agli altri compiti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto i seguenti compiti:

- a) impartire al Segretario generale le direttive finalizzate al buon funzionamento dell'amministrazione;
- b) richiedere finanziamenti a enti pubblici e privati;
- c) assegnare a ciascun settore, conformemente alla pianta organica e secondo le priorita' dettate dall'esigenza di perseguire gli obiettivi programmatici, il personale necessario al funzionamento;
- d) irrogare, sentito il Segretario generale, tutte le sanzioni disciplinari ai dirigenti di settore;
- e) irrogare, su parere della commissione di disciplina, le sanzioni disciplinari piu' gravi della censura al personale;
- f) disporre, sentito il Segretario generale, la sospensione cautelare del personale;
- g) emanare ordinanze e irrogare sanzioni amministrative;
- h) approvare le concessioni in uso di beni demaniali inferiori all'anno.

5. Ogni anno il Presidente, previa deliberazione della Giunta, presenta al Consiglio, insieme al conto consuntivo per l'anno precedente, un documento sullo stato di attuazione del programma sulla base del quale Presidente e Giunta sono stati eletti.

ART. 40

(Deleghe agli assessori)

1. Il Presidente conferisce specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.

2. Agli assessori sono delegate funzioni di indirizzo e di verifica sulle modalita' e sull'attuazione dell'indirizzo medesimo; ad essi puo' essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge e lo Statuto

riservano alla competenza del Presidente.

3. Agli assessori sono conferite deleghe per interi settori, individuate sulla base della struttura organizzativa della Provincia. A ciascun assessore possono essere delegate solo funzioni afferenti a settori integralmente considerati.

ART. 41
(Deleghe ai dirigenti)

1. Il Presidente, quale capo dell'Amministrazione, puo' delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, ai dirigenti di settore.

ART. 42
(Efficacia delle deleghe)

1. Le deleghe conferite dal Presidente conservano efficacia fino a revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altro soggetto.

2. Le deleghe decadono automaticamente con la elezione del nuovo presidente o con la nomina di un nuovo assessore.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

CAPO I
FORME ASSOCIATIVE

ART. 43
(Convenzioni e consorzi)

1. Le proposte di convenzioni tra la Provincia e uno o piu' comuni, ovvero tra la Provincia ed altri enti, per lo svolgimento in modo coordinato di servizi o funzioni, ovvero le proposte per la costituzione o l'adesione ad un consorzio, sono predisposti dalla Giunta e trasmessi alla competente commissione consiliare, la quale puo' formulare emendamenti alla proposta presentata. Successivamente la proposta e' sottoposta al Consiglio Provinciale per l'approvazione.

CAPO II
SERVIZI

SEZIONE I
(GENERALITA')

ART. 44
(Competenze)

1. Rientrano in questa sezione la gestione dei servizi e delle attivita' di competenza della provincia, rivolte alla realizzazione dei fini sociali, alla produzione di beni ed allo sviluppo economico e civile della popolazione che vive nel territorio provinciale.

ART. 45

(Modalita' di erogazione dei servizi)

1. La Provincia gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza, anche attraverso la collaborazione con i privati, con i quali puo' partecipare a societa' di capitali.

2. La Provincia puo' partecipare con quote di azioni a societa' di capitali, i cui fini statutari comprendano l'erogazione di servizi rivolti alla popolazione della provincia.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti deve essere assicurata la maggioranza del Capitale Pubblico locale.

4. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a societa' di capitali sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

ART. 46

(Controllo sulla partecipazione a forme societarie)

1. Il Presidente della Provincia o colui che da esso e' delegato a rappresentare la Provincia in una societa' di capitali riferisce annualmente al Consiglio provinciale in occasione di un'apposita sessione dedicata all'analisi dell'andamento delle societa' cui la Provincia partecipa.

SEZIONE II AZIENDE SPECIALI

ART. 47

(Requisiti dello Statuto)

1. Il Consiglio provinciale subordina l'approvazione dello statuto delle Aziende speciali all'accoglimento, da parte di ciascun progetto di Statuto, dei principi di unitarieta' con l'indirizzo generale della Provincia, assicurata dal Presidente dell'Azienda; di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al direttore e ai dirigenti, di responsabilita' e di gerarchia nell'organizzazione interna dell'Azienda.

ART. 48

(Nomina del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali e' composto dal Presidente e da due o quattro consiglieri, nominati, tenuto conto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale, dal presidente della provincia fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilita' a Consigliere Provinciale e dei requisiti previsti dallo statuto della azienda speciale.

2. La carica di consigliere e di presidente dell'azienda e' incompatibile con quella di presidente, assessore della provincia e di consigliere provinciale.

ART. 49

(Rimozione delle cause di incompatibilita')

1. Per la rimozione delle cause di incompatibilita' si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri provinciali.

ART. 50

(Durata in carica del Presidente e del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione delle aziende speciali durano in carica quanto il Consiglio provinciale.

2. Le funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione sono prorogate fino alla nomina dei successori.

ART. 51

(Direttore)

1. Il direttore dell'azienda speciale e' nominato dal presidente della provincia in base agli indirizzi stabiliti dal consiglio provinciale ed ai requisiti previsti dallo statuto dell'azienda.

ART. 52

(Revoca degli amministratori)

1. Il presidente della provincia puo' revocare il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione e il direttore dell'azienda solo per gravi violazioni di legge, dello statuto e dei regolamenti dell'azienda speciale, documentata inefficienza o persistente contrasto rispetto all'indirizzo generale della Provincia.

2. Della revoca e' data, a cura del presidente della provincia, preventiva e motivata comunicazione al consiglio provinciale.

ART. 53

(Rapporti dell'Azienda con la Provincia)

1. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende speciali sono approvati dal Consiglio provinciale, che ne valuta la conformita' rispetto agli indirizzi da esso dettati, prima dell'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo della Provincia.

2. Il regolamento di contabilita' della Provincia detta norme di coordinamento delle contabilita' e dei bilanci della Provincia e delle Aziende speciali.

SEZIONE III
ISTITUZIONI

ART. 54

(Generalita')

1. Per la gestione dei servizi sociali non aventi carattere imprenditoriale la Provincia si puo' avvalere di una o piu' istituzioni.

2. La deliberazione istitutiva individua la competenza dell'istituzione e ne approva lo statuto.

3. Non possono essere costituite piu' istituzioni con competenza su materie tra loro affini.

ART. 55
(Composizione del Consiglio d'Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione e' composto dal Presidente e da 2 o 4 componenti, in possesso delle condizioni di eleggibilita' al Consiglio provinciale, nominati dal presidente della provincia.

2. La nomina a consigliere dell'istituzione e' incompatibile con quella di consigliere e di assessore provinciale.

3. Lo statuto dell'istituzione individua i requisiti che devono possedere il presidente e i membri del consiglio di amministrazione, le modalita' di verifica dei requisiti e le modalita' di presentazione delle candidature. Presidente e consiglio di amministrazione sono eletti secondo le modalita' previste per la nomina del presidente e dei consiglieri dell'azienda speciale.

ART. 56
(Rimozione delle cause di incompatibilita')

1. Per la rimozione delle cause di incompatibilita' si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri provinciali.

ART. 57
(Durata del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio provinciale.

2. Le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente sono prorogate fino alla nomina dei successori.

ART. 58
(Revoca del Presidente e dei membri
del Consiglio di amministrazione)

1. Per la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione dell'istituzione, trova applicazione quanto stabilito dal presente statuto, per la revoca del presidente e dei consiglieri dell'azienda speciale.

ART. 59
(Nomina del direttore)

1. Il direttore dell'istituzione e' nominato per concorso pubblico.

2. In caso di urgenza, collegata alla vacanza del posto, puo' essere assunto per un periodo determinato, per chiamata, secondo le modalita' previste dal regolamento del

personale della provincia.

ART. 60
(Competenze del Consiglio di amministrazione)

1. Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare, nell'ambito delle finalita' e degli indirizzi generali dettati dal Consiglio provinciale, il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, nonche' tutti gli oggetti che comportano spese, fatta eccezione per gli ordinativi di spesa che il regolamento attribuisce alla competenza del direttore. Il Consiglio approva altresì il conto consuntivo.

ART. 61
(Competenze del Presidente del Consiglio di amministrazione)

1. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione rappresentare l'istituzione, convocare e presiedere il Consiglio stesso, proporre ad esso gli indirizzi dell'attivit , coordinandola con quella della Provincia, avanzare proposte di deliberazione.

2. Il Presidente puo', in via eccezionale e sotto la sua responsabilit , adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione che deve poi sottoporre alla ratifica di questo nella prima seduta successiva all'adozione.

ART. 62
(Competenze del direttore)

1. Il direttore partecipa, con funzioni di segretario, alle sedute del Consiglio di amministrazione; formula pareri e proposte; da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e ai provvedimenti del Presidente; dirige e coordina il personale, irrogando le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della censura e proponendo al Consiglio quelle piu' gravi; controfirma gli ordinativi di incasso e di spesa; adotta tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione o alla competenza del Presidente.

ART. 63
(Organizzazione interna dell'istituzione)

1. L'organizzazione interna di ciascuna istituzione e' disciplinata dallo statuto dell'istituzione, dal regolamento, sulla base dei principi stabiliti dallo Statuto provinciale.

2. Il personale e' assegnato alla Provincia e ciascuna istituzione sulla base dei programmi triennali di attivita' deliberati dall'istituzione e approvati dal Consiglio provinciale.

3. La copertura di posti nell'organico dell'istituzione avviene con le modalita' previste dal regolamento del personale della Provincia. La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico e' quella del personale della Provincia.

4. Per il direttore vale quanto stabilito dall'art. 59 del presente statuto.

ART. 64
(Rapporti con la Provincia)

1. Si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali all'art. 53.

ART. 65
(Controlli sulle attività delle istituzioni)

1. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi, il conto consuntivo delle istituzioni sono approvate dal Consiglio provinciale.
2. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione diverse da quelle di cui al comma 1, sono trasmesse alla Provincia.
3. Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia svolge nei confronti delle istituzioni le stesse funzioni che svolge nei confronti della Provincia ed esercita gli stessi poteri.

ART. 66
(Rinvio al regolamento)

1. Il regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'istituzione e sottoposto all'approvazione del Consiglio provinciale disciplina l'ordinamento e il funzionamento degli organi, le modalità di erogazione dei servizi e quant'altro concerne struttura e funzionamento dell'istituzione.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 67
(Principi organizzativi)

1. L'organizzazione degli uffici della Provincia si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza.
2. Il principio di responsabilità dei dirigenti e del personale è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi della Provincia e delle sue istituzioni, nonché dall'applicazione del metodo di coinvolgimento e della partecipazione di ogni singolo dipendente secondo il principio della democrazia organizzativa.
3. Il regolamento di organizzazione fissa parametri oggettivi per la misurazione dei carichi di lavoro al fine di consentire costanti verifiche di produttività per ciascun dipendente. A tal fine, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, i dirigenti presenteranno alla Giunta l'elenco del personale di ciascun settore con le funzioni espletate.

ART. 68
(Organizzazione degli uffici)

1. Gli uffici della Provincia di Viterbo sono organizzati in settori ed in altre articolazioni secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione che ne individua le attribuzioni.
2. Il regolamento di organizzazione, nel definire le linee fondamentali del modello organizzativo e la sua articolazione, si ispira a criteri di flessibilità organizzativa, gerarchia e democrazia organizzativa, coordinamento funzionale.
3. Allo scopo di assicurare la maggiore flessibilità dell'organico, il regolamento di organizzazione stabilisce la dotazione globale del personale suddiviso per qualifiche.

4. Il regolamento di organizzazione istituisce e disciplina un comitato tecnico di coordinamento composto dal Segretario generale, che lo presiede, e dai dirigenti con responsabilita' di settore. Il comitato tecnico e' organo di consulenza generale del Presidente e della Giunta per tutti gli aspetti connessi all'organizzazione degli uffici e dei servizi. Inoltre il comitato formula proposte:

- a) in ordine all'assegnazione ai singoli settori delle risorse occorrenti sulla base dei programmi approvati e degli obiettivi assegnati;
- b) in ordine alla funzionalita' della struttura e agli aggiornamenti periodici del regolamento di organizzazione;
- c) in ordine alle procedure di lavoro e alla stesura dei relativi manuali.

ART. 69 (Il segretario generale)

1. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal presidente della provincia, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivit , cura l'attuazione dei provvedimenti, e' responsabile delle istruttorie delle deliberazioni; provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.

2. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalita' per l'esercizio delle attivita' di coordinamento.

ART. 70 (Il segretario generale - funzioni)

1. Il segretario generale svolge le funzioni dirigenziali quando siano di competenza intersettoriale e quando debba sostituire i dirigenti nei casi di accertata inerzia, e di insufficienza dei medesimi; partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne sottoscrive i verbali. Su incarico della giunta prende parte a commissioni di studio e di lavoro anche esterne alla provincia.

2. Il segretario, oltre a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge:

- a) roga i contratti, in cui la provincia e' parte, ha interesse o e' destinataria, stipulati dai soggetti individuati dallo studio;
- b) riferisce al presidente su ogni situazione di irregolarita' o di distorsione gestionale;
- c) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna per l'esercizio delle sue competenze;
- d) presiede le commissioni di concorso a posti di qualifica dirigenziale nonche' quelle per le quali non e' possibile per qualsiasi motivo affidare la presidenza al dirigente del settore o in via subordinata ad altro dirigente;
- e) presiede le commissioni di gara indette in aree prive di dirigenza.

ART. 71 (Vice Segretario generale)

1. Puo' essere istituito, nella pianta organica, il posto di vice segretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario.

2. Il vice segretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza, di impedimento; puo' essere incaricato della supplenza in caso di vacanza del posto.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina le funzioni di vice segretario nell'ambito

del settore cui e' preposto.

ART. 72 (I Dirigenti)

1. Ai dirigenti compete l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'amministrazione provinciale; sono responsabili dei risultati dalla gestione loro affidata.

2. Per il conseguimento dei risultati suddetti, adottano anche gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo.

3. Spettano inoltre ai dirigenti tutti i compiti che la legge e lo statuto espressamente lo riservino agli organi di governo dell'ente. spettano ad essi in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilita' sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.

4. Le suddette competenze saranno disciplinate dal regolamento di organizzazione.

5. Fino all'emanazione di detto regolamento, le competenze di che trattasi saranno svolte tenendo conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente statuto.

ART. 73 (Direzione del settore)

1. Alla direzione di ciascun settore sono incaricati dal Presidente della provincia, sentito il Segretario generale, dirigenti con qualifica apicale. L'incarico ha durata triennale e puo' essere confermato nella stessa posizione.

2. Su proposta motivata del Segretario generale, e nei casi stabiliti dal regolamento di organizzazione, il Presidente della provincia, puo' destinare, prima della scadenza triennale, dei dirigenti con qualifica apicale ad altro settore.

ART. 74 (Rimozione dei dirigenti)

1. Il Presidente della Provincia, sentito il Segretario generale, puo' rimuovere in ogni momento i dirigenti dall'incarico di direzione del settore per gravi motivi che verranno specificati nel regolamento di organizzazione. Il procedimento e' disciplinato dal regolamento in modo da assicurare la tutela del contraddittorio ed una procedura che non superi i trenta giorni.

2. In caso di assenza o impedimenti, il dirigente e' sostituito secondo le modalita' previste dal regolamento e le direttive impartite dal segretario generale.

ART. 75 (Uffici speciali)

1. Il Presidente e gli assessori possono costituire segreterie particolari nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento di organizzazione.

ART. 76
(Responsabile del procedimento)

1. Per ciascun tipo di procedimento il regolamento di organizzazione individua l'unita' organizzativa competente per l'istruttoria e per ogni altro adempimento, nonche' l'unita' organizzativa responsabile del provvedimento finale.

2. Responsabile degli adempimenti del procedimento e' il dirigente o l'impiegato addetto all'unita' organizzativa di cui al comma precedente, cui e' stata ssegnata, dal dirigente, l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento stesso, compresa l'adozione del provvedimento finale di competenza dell'unita' organizzativa.

3. In caso di assenza o impedimento dei responsabili sopra individuati, la responsabilita' del procedimento si trasferisce su colui o coloro che, a norma di regolamento, li sostituiscono.

4. Il regolamento di organizzazione individua i casi in cui, ai fini del visto di regolarita' tecnica di cui all'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la competenza ricada su piu' di una unita' organizzativa. In tali casi la proposta di delibera e' sottoposta al visto di ciascuno dei dirigenti responsabili delle unita' organizzative competenti.

ART. 77
(Atti di dirigenti di settore con rilievo esterno)

1. Nell'ambito degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che non comportano impegno di spesa, ferme restando le competenze degli altri organi della Provincia, spetta ai dirigenti preposti alla direzione di settori l'adozione di autorizzazione.

2. Spetta ai dirigenti preposti alla direzione di settori, il rilascio di tutti gli atti cognitivi, di valutazione e di intimazione che la legge o lo statuto non riservano agli organi della provincia.

3. Spetta ai dirigenti preposti alla direzione di servizio liquidare le spese dipendenti da lavori, provviste o forniture entro i limiti degli impegni formalmente assunti derivanti da contratti o da precedenti deliberazioni.

4. Spetta inoltre ai dirigenti:

- a) emanare atti costituenti mere manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- b) emanare atti istruttori e di accertamento tecnico, anche ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) emanare atti vincolati e di discrezionalita' tecnica per l'adempimento di obblighi derivanti da norme di legge.

ART. 78
(Presidenza di gare e di commissioni o di concorso)

1. La presidenza di gare e la firma dei contratti spettano ai dirigenti preposti alla direzione di settore in riferimento all'oggetto della gara o del contratto.

2. La presidenza delle commissioni di concorso spetta al dirigente del settore interessato.

3. Il regolamento disciplina i criteri di ripartizione delle competenze e le ipotesi in cui la presidenza delle gare e delle commissioni di concorso e la firma dei contratti possono

essere delegati.

4. La soluzione dei conflitti di competenza relativi alla presidenza delle gare e alla firma dei contratti spetta al Segretario generale il quale procede con proprio atto alla nomina del presidente.

5. Spetta al Segretario generale la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione di dirigenti con qualifica apicale.

ART. 79

(Composizione delle commissioni di concorso)

1. Le commissioni di concorso per l'assunzione del personale, oltre che dal dirigente che la presiede, sono formate da tecnici esperti nelle materie di concorso, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione o tra docenti estranei alla medesima.

2. Non possono far parte delle commissioni di concorso i componenti degli organi di governo dell'amministrazione degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.

3. Il regolamento di organizzazione individua i requisiti a seconda dei vari tipi di concorso e disciplina la procedura di nomina e determina il numero dei componenti le commissioni.

ART. 80

(Atti interni dei dirigenti)

1. I dirigenti preposti alla direzione di settore rispondono della attuazione degli obiettivi individuati dagli organi della Provincia e dei programmi da essi approvati.

2. Spetta ai dirigenti preposti alla direzione di settore organizzare e dirigere l'attività degli uffici che da essi dipendono.

3. Spetta al dirigente preposto alla direzione di settore ripartire il personale fra i singoli servizi. Il regolamento di organizzazione si uniforma al criterio in base al quale l'assegnazione del personale a unità organizzative di grado inferiore spetta di norma al dirigente dell'unità organizzativa superiore.

4. Il dirigente preposto ad un'unità organizzativa può irrogare le sanzioni del richiamo scritto e della censura al personale che da esso dipende. Qualora il dirigente responsabile ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave formula la proposta secondo modalità stabilite dal regolamento.

5. I dirigenti possono emanare circolari esplicative di leggi e regolamenti.

CAPO IV CONTROLLI

ART. 81

(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione è esercitato dal Collegio dei revisori dei conti. Esso ha come riferimenti i piani e i programmi generali e settoriali dell'Ente nonché standards previamente determinati.

2. Il collegio dei revisori predisponde e presenta al Consiglio provinciale ogni anno una relazione contenente la misurazione del costo unitario di ciascuna unità e di ciascun servizio svolto nell'anno precedente dalla Provincia in forma diretta o in forma indiretta.

3. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di controllo di gestione e i modelli

di scritture contabili che devono affiancare quelle previste dalla legislazione vigente in materia di contabilita' degli enti locali.

ART. 82

(Funzioni e poteri del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dai regolamenti ministeriali e dallo Statuto, nell'esercizio delle quali puo' disporre ispezioni, acquisire qualsiasi documento, convocare dirigenti e impiegati della Provincia o delle istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere, puo' disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsiasi azienda speciale, istituzione o societa' di capitali o ente cui comunque la Provincia eroghi contributi.

2. Il Collegio dei revisori dei conti puo' presentare relazioni e documenti alla Giunta e al Consiglio provinciale. Se richiesto ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio.

3. I revisori hanno diritto ad assistere alle sedute del Consiglio provinciale, del Consiglio di amministrazione di istituzioni della Provincia. Su richiesta del Presidente di ciascun consiglio possono prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti l'attivita' del Collegio.

ART. 82

(Indennita' dei revisori dei conti)

1. L'indennita' dei revisori dei conti e' stabilita nella misura prevista da regolamento ministeriale.

ART. 84

(Trasmissione delle deliberazioni al Comitato regionale di controllo e ai capigruppo consiliari)

1. Il Segretario generale e' responsabile della trasmissione delle deliberazioni al Comitato regionale di controllo e della comunicazione delle stesse, quando la legge lo prevede, ai capigruppo consiliari ed al Prefetto. Copie degli atti sono comunque disponibili, per i consiglieri provinciali, presso la Segreteria generale.

2. Nell'apposito regolamento sull'esercizio delle funzioni consiliari, sono disciplinate le modalita' per garantire l'accesso agli atti da parte di tutti i consiglieri.

3. Il Vice segretario generale e' responsabile in caso di assenza o impedimento del Segretario generale.

TITOLO IV

RAPPORTI CON LA COMUNITA' E PARTECIPAZIONE

CAPO I

RAPPORTI CON LA COMUNITA'

ART. 85

(Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini)

1. La provincia riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della

comunita' locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia.

2. La provincia, pertanto, considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunita' locale impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi provinciali e rendendo disponibili i propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di interesse generale.

3. La provincia, ogni volta che lo ritenga opportuno, puo' promuovere forme di consultazione di cittadini e associazioni anche in forme differenziate e articolate. Il regolamento della partecipazione determina funzioni e modalita' operative di eventuali consulte di settore.

ART. 86

(Partecipazione alla formazione di atti)

1. La Provincia, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, procede alla consultazione degli interessati sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee, audizioni, sia in forma indiretta mediante confronto con dei rappresentanti di categoria ovvero, quando sia istituita, della Consulta del settore.

2. Il comma 1 non si applica nei procedimenti relativi all'adozione di tariffe, atti relativi a tributi, strumenti di pianificazione territoriale ed altri atti per i quali la legge o lo Statuto prevedono specifiche forme di consultazione.

ART. 87

(Istanze e petizioni)

1. Le istanze e petizioni di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per materia.

2. Il Presidente e la Giunta rispondono alle istanze e alle petizioni di propria competenza entro trenta giorni dal loro deposito.

3. Il Consiglio provinciale esamina le istanze e le petizioni di propria competenza secondo modalita' stabilite dal proprio regolamento. Nel caso in cui l'istanza o la petizione sia stata sottoscritta da almeno cinquecento cittadini residente nel territorio della Provincia, il Consiglio la discute entro sessanta giorni dal deposito. Il regolamento della partecipazione disciplina le modalita' per la presentazione di tali istanze e petizioni.

CAPO II

REFERENDUM PROVINCIALI

ART. 88

(Diritto di iniziativa)

1. L'indizione di referendum provinciali, anche per porzioni di territorio, tali da consentire la scelta tra due o piu' opzioni relative alla stessa materia puo' essere richiesta:

- a) da 3.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno dodici diversi comuni della provincia, con un minimo di cento firme a comune;
- b) dal Consiglio provinciale;
- c) da cinque consigli comunali che rappresentino una popolazione di almeno 10.000 abitanti.

2. La richiesta di referendum puo' riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio o la Giunta provinciali hanno competenza deliberativa ad eccezione dei seguenti:

- a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;
- b) personale della Provincia o di sue aziende speciali o istituzionali;
- c) regolamento del Consiglio provinciale e regolamento della Giunta;
- d) bilancio e contabilita';
- e) materie sulle quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- f) pareri richiesti su disposizione di legge.

3. La richiesta del comitato promotore del referendum deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini residenti in comuni della provincia.

ART. 89 (Raccolta delle firme)

1. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire a cura del comitato promotore entro sessanta giorni secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

ART. 90 (Verifica delle firme e ammissibilita')

1. Gli uffici della Provincia, sotto la sovrintendenza del Segretario generale nelle sue funzioni di pubblico certificatore, verificano il numero e la validita' delle firme sotto la richiesta del referendum.

2. Qualora il Segretario generale accerti che il numero delle firme valide e' pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al Presidente della Provincia, al comitato promotore e alla commissione per i referendum.

3. La commissione per i referendum, composta da esperti scelti secondo modalita' indicate dal regolamento, procede al giudizio di ammissibilita' e ha facolta' di proporre, ove lo ritenga necessario, al comitato promotore una piu' chiara e completa formulazione dei requisiti referendari.

4. Concluso il giudizio di ammissibilita' e definita la formulazione dei quesiti, la commissione ne da' comunicazione al Presidente della provincia che indice il referendum entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera della Commissione.

5. Qualora, entro trenta giorni dalla conclusione del giudizio di ammissibilita', il Consiglio provinciale deliberi in senso favorevole all'accoglimento della proposta oggetto di referendum ovvero deliberi circa l'abrogazione o revoca del provvedimento di cui alla materia sottoposta al voto popolare, le operazioni relative al referendum non hanno piu' corso.

ART. 91 (Modalita' per lo svolgimento del referendum)

1. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di piu' referendum, le caratteristiche della scheda, il numero e la composizione delle circoscrizioni elettorali, le norme sulla propaganda e la pubblicita' elettorali, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalita' e le garanzie per la regolarita' della votazione e dello scrutinio.

2. Il referendum non puo' essere indetto nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre, questo periodo non si computa nei 60 giorni di cui al comma 4 dell'art. 86. Il referendum si deve tenere in un'unica giornata, comunque di domenica.

3. Il regolamento determina le modalita' e i termini di esame di eventuali reclami avverso le procedure referendarie, sui quali delibera la commissione per i referendum.

4. Il regolamento determina le modalita' di informazione degli elettori, prevedendo comunque l'obbligo di fornire insieme al certificato elettorale una sintetica illustrazione dell'oggetto del referendum. Tale materiale e' predisposto dall'Ufficio per l'informazione e le pubbliche relazioni in collaborazione con il comitato promotore.

ART. 92

(Validita' della consultazione referendaria)

1. Sono elettori del referendum tutte le persone maggiorenni residenti da almeno sei mesi in uno dei comuni della provincia.

2. Il referendum e' valido se alla votazione ha partecipato almeno il 51% degli elettori.

ART. 93

(Effetti giuridici del referendum provinciale)

1. Il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno del consiglio provinciale, in apposita adunanza da tenersi entro i trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la discussione dell'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del consiglio stesso che dei cittadini.

2. Entro ulteriori sessanta giorni, il Consiglio provinciale delibera sulla materia oggetto della consultazione referendaria promuovendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'esito del referendum stesso.

3. Qualora tali provvedimenti si discostino, anche parzialmente dalla determinazione espressa dai cittadini, i provvedimenti stessi devono essere adeguatamente motivati.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE

ART. 94

(Istituzione e compiti)

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialita' e del buon andamento dell'Amministrazione provinciale, segnalando al presidente della provincia abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa della Provincia e di aziende speciali e istituzioni da essa dipendenti, nonche' di societa' di cui la Provincia detenga quote.

ART. 95

(Requisiti per l'elezione)

1. Il difensore civico e' eletto fra i cittadini residenti in comuni della provincia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere provinciale, con esperienza nella dirigenza pubblica o nell'esercizio di libere professioni nel campo giuridico-amministrativo. Il difensore civico non deve essere stato candidato nelle elezioni

amministrative di cui il consiglio in carica e' espressione.

ART. 96

(Modalita' di elezione e durata in carica)

1. Il difensore civico e' eletto a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. A partire dalla terza votazione, da tenersi in altra seduta, e' sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il difensore civico dura in carica tre anni e comunque fino all'elezione del successore, e non e' immediatamente rieleggibile.

3. Il difensore civico puo' essere rimosso solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza. La revoca e' disposta dal Consiglio mediante approvazione, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, di una mozione motivata presentata dalla Giunta o da un terzo dei consiglieri. A partire dalla terza votazione, da tenersi in altra seduta, e' sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 97

(Incompatibilita')

1. L'ufficio di difensore civico e' incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, di amministratore di azienda, istituzione o societa' di capitali cui partecipi la Provincia o qualsiasi altro ente pubblico territoriale e non, di componente del comitato regionale di controllo, di amministratore di societa', imprese vincolati alla Provincia o ad altro ente territoriale da contratti d'opera o da essi sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presta la propria opera alla Provincia o ad altro ente territoriale o a imprese o enti da essi controllati o sovvenzionati.

2. Per la rimozione delle cause di incompatibilita' si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri provinciali.

ART. 98

(Ambito di intervento)

1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi denunciati da cittadini singoli o associati o da enti o societa' che abbiano rapporti con l'amministrazione della Provincia, il difensore civico interviene presso di essa, nonche' presso aziende speciali o istituzioni da essa dipendenti ovvero societa' di capitali di cui detenga quote, chiedendo che gli eventuali procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano emanati nei tempi previsti dalle disposizioni regolamentari sui singoli procedimenti.

2. La materia del pubblico impiego non costituisce oggetto dell'intervento del difensore civico.

ART. 99

(Poteri del difensore civico)

1. Il difensore civico puo' chiedere ed ottenere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che possa essergli opposto il limite del segreto d'ufficio. Egli ha inoltre la facolta' di convocare il responsabile dell'unita' organizzativa competente al fine di chiedere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati.

2. Il difensore civico e' tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge, regolamenti, ecc..

ART. 100

(Rapporti con il Consiglio provinciale)

1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali al fine di riferire su aspetti generali della propria attivita', nonche' dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere informazioni sulla sua attivita'.

3. Il difensore civico sottopone ogni anno al Consiglio provinciale una relazione sull'attivita' svolta.

ART. 101

(Risorse ed indennita')

1. Il regolamento di organizzazione della Provincia prevede la dotazione organica dell'ufficio del difensore civico che dipende direttamente da questi.

2. Al difensore civico provinciale spetta una indennita' di funzioni pari alla meta' dell'indennita' di carica spettante all'assessore provinciale. Non ha diritto al raddoppio dell'indennita' di funzione.

TITOLO V

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 102

(Revisione dello Statuto)

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono esaminate secondo le modalita' stabilite dal regolamento del Consiglio.

2. In deroga al comma 1, il Consiglio puo' esaminare proposte di revisione dello Statuto imposte da modifiche legislative o dall'annullamento di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 103

(Modifiche ed abrogazione dello statuto)

1. Le modifiche dello statuto sono votate a scrutinio palese articolo per articolo, nel rispetto delle procedure e con le maggioranze previste dalla legge.
2. Nessuna proposta di modifica puo' essere sottoposta all'esame del consiglio se prima non sia stata affissa all'albo pretorio per almeno trenta giorni, e non ne sia stata data notizia alla comunita' provinciale, anche mediante organi di informazione.
3. La proposta di abrogazione dello statuto non e' valida e non va sottoposta all'esame del consiglio se non e' accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.
4. Hanno iniziativa di proposta per le modifiche e l'abrogazione dello statuto la giunta, i consiglieri provinciali ed almeno 5.000 cittadini residenti nei comuni della provincia.
5. Le proposte respinte dal consiglio non possono essere ripresentate prima di due anni.

ART. 104

(Termini per l'adozione dei regolamenti)

1. Il consiglio adotta il regolamento per il proprio funzionamento e per il funzionamento della giunta entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti sono adottati entro un anno dalla data di cui al primo comma.
3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continueranno a trovare applicazione le norme regolamentari vigenti.

ART. 105

(Entrata in vigore)

1. Il presente statuto dopo il favorevole esame da parte dell'organo di controllo e' pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio ed affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.
2. Successivamente munito dell'attestazione in ordine all'avvenuta pubblicazione, viene inviato al Ministero dell'Interno per il suo inserimento nella Raccolta Ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il 30^ giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR della Regione Lazio.
4. Il segretario provinciale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
5. La revisione e l'abrogazione dello statuto entrano in vigore dopo l'esperimento delle procedure di cui ai precedenti commi.